

Fenu



GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 23

Adunanza 4 agosto 2010

L'anno duemiladieci il giorno 4 del mese di agosto alle ore 15:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Roberto COTA Presidente, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori Barbara BONINO, Michele COPPOLA, Caterina FERRERO, Elena MACCANTI, Claudia PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA, Roberto RAVELLO, Claudio SACCHETTO, William CASONI, Alberto CIRIO, Massimo GIORDANO, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente CAVALLERA e gli Assessori: CASONI, CIRIO, GIORDANO

(Omissis)

D.G.R. n. 42 - 524

OGGETTO:

L.R. 34/2008 s.m.i. Modifica alla D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 "Piano straordinario per l'occupazione" Misura I.1 "Piu' lavoro - Incentivi all'occupazione di giovani e adulti". Indirizzi programmatici e autorizzazione ad avvalersi del supporto tecnico - organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni connesse alla gestione della misura.

A relazione dell' Assessore PORCHIETTO:

Vista la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'art. 4, comma 2, che prevede che la Regione eserciti i compiti di gestione della attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che, per loro natura, impongono la gestione unitaria a livello regionale;
- l'art. 9, comma 1, lett. d), che prevede tra le funzioni delle province quella di organizzare e gestire attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- l'art. 33, che prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l'inserimento lavorativo di soggetti residenti o domiciliati in Piemonte, tra i quali soggetti inoccupati e disoccupati, e soggetti svantaggiati di cui all'art. 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato;
- l'art 48 che prevede interventi per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

vista la D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 di approvazione del "Piano straordinario per l'occupazione", che nasce per rispondere nell'immediato agli effetti della crisi occupazionale che ha investito la nostra Regione a partire dalla metà del 2008, avviando una serie di interventi da attivare rapidamente e con effetti nel brevissimo periodo tra cui, in particolare, la Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti";

ritenuto che detto Piano sia realizzato nell'ambito del pieno rispetto dei principi e delle prescrizioni relative alla pari opportunità di genere;

considerata l'urgenza di porre in essere risposte concrete alla grave emergenza occupazionale in cui versano i/le lavoratori/trici della Regione Piemonte, in particolar modo gli individui fino a 35 anni compiuti, a causa della crisi economica-finanziaria e la necessità di ampliare la platea dei possibili destinatari inserendo i/le lavoratori/trici di agenzie di somministrazione operanti presso un'unica impresa utilizzatrice che intende assumerli/e a tempo indeterminato;

ritenuto pertanto opportuno modificare la Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti" alle voci:

- "Descrizione", sostituendo il primo capoverso con il seguente: "L'intervento prevede la concessione di contributi regionali a titolo di incentivi a favore di imprese, fino a 15 dipendenti, che intendono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure datori di lavoro privati che intendono trasformare contratti di lavoro di durata temporanea o di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato o che, in quanto unici utilizzatori di lavoratori/trici nell'ambito di un contratto di somministrazione, intendano assumerli/e a tempo indeterminato";

- "Destinatari", sostituendo il testo con il seguente: "Soggetti fino a 35 anni compiuti che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, anche in mobilità;
- hanno un contratto di lavoro di durata temporanea o in apprendistato;
- hanno in essere un contratto di lavoro con un'agenzia di somministrazione allorché vengano assunti a tempo indeterminato dall'unico utilizzatore."

- "Intensità dell'aiuto", sostituendo il primo capoverso con il seguente: "Euro 6.300,00 di contributo massimo per ogni avvenuta assunzione a tempo indeterminato o per ogni trasformazione di contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro a tempo indeterminato o per l'assunzione di lavoratori/trici di agenzie di somministrazione operanti presso un unico utilizzatore che intende assumerli/e a tempo indeterminato.";

ritenuto che l'intervento previsto nella Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti" del Piano straordinario per l'Occupazione riveste carattere sperimentale e richiede l'unitario esercizio a livello regionale, per garantire l'attivazione tempestiva e uniforme del servizio;

ritenuto, pertanto, necessario predisporre gli indirizzi programmatici per la gestione dell'iniziativa, prevista dalla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti", da avviare con urgenza;

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico e a prevalente partecipazione regionale che,

secondo lo schema del "in house providing", esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata L.R. 17/2007 e successive modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni e altri benefici comunque denominati;

visto l'art. 2, comma 4, della citata L.R. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell'apposito "schema di convenzione tipo", approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010;

visto l'art. 3 del ddl n. 12 "Assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie", approvato dal Consiglio regionale in data 30.07.2010, che prevede che la somma di euro 10.000.000,00 derivante dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i., affluisca al bilancio regionale sulla UPB DB15041 ed è destinata al finanziamento degli incentivi per l'occupazione previsti dalla medesima legge;

ritenuto di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la predisposizione degli atti necessari e per l'emanazione di apposito bando per la concessione di contributi regionali previsti dalla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti";

ritenuto di autorizzare la predetta struttura ad avvalersi del supporto tecnico - organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività e delle funzioni connesse alla gestione dell'iniziativa di cui al presente provvedimento, a norma di quanto previsto dalla "convenzione quadro" al fine di garantire:

- la tempestività e l'unitario esercizio a livello regionale dell'iniziativa;
- la continuità gestionale delle risorse;
- l'operatività degli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e del bando regionale per la concessione di contributi che verrà approvato dalla Direzione competente;

visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008, che:

- abroga il regolamento (CE) 2204/2002,
- definisce, all'art. 2, punto 18) le categorie di lavoratori svantaggiati, tra le quali coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- prevede, all'art. 40, la possibilità di concedere aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato (ora art. 107 del TFUE) e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato (ora art. 108 del TFUE), purché siano soddisfatte le condizioni ivi indicate;

visto il regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006;

ritenuto che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento possa avvenire nell'ambito del predetto regolamento (CE) n. 1998/2006 oppure, ove ne sussistano le condizioni, sulla base del citato regolamento (CE) 800/2008;

acquisito il parere favorevole al presente provvedimento della Commissione regionale per l'impiego, di cui all'art. 11 della LR 34/08 e s.m.i., espresso nella seduta del 27/07/2010;

acquisito il parere favorevole al presente provvedimento del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all'art. 10 della LR 34/08 e s.m.i., espresso nella seduta del 30/7/2010;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 15/2010;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano straordinario per l'occupazione", approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 ed, in particolare, la scheda relativa alla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti" alle voci:

- "Descrizione", sostituendo il primo capoverso con il seguente: "L'intervento prevede la concessione di contributi regionali a titolo di incentivi a favore di imprese, fino a 15 dipendenti, che intendono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure datori di lavoro privati che intendono trasformare contratti di lavoro di durata temporanea o di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato o che, in quanto unici utilizzatori di lavoratori/trici nell'ambito di un contratto di somministrazione, intendano assumerli/e a tempo indeterminato";

- "Destinatari", sostituendo il testo con il seguente: "Soggetti fino a 35 anni compiuti che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, anche in mobilità;
- hanno un contratto di lavoro di durata temporanea o in apprendistato;
- hanno in essere un contratto di lavoro con un'agenzia di somministrazione allorché vengano assunti a tempo indeterminato dall'unico utilizzatore.";

- "Intensità dell'aiuto", sostituendo il primo capoverso con il seguente: "Euro 6.300,00 di contributo massimo per ogni avvenuta assunzione a tempo indeterminato o per ogni trasformazione di contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro a tempo indeterminato o per l'assunzione di lavoratori/trici di agenzie di somministrazione operanti presso un unico utilizzatore che intende assumerli/e a tempo indeterminato.";

di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 34/2008 e s.m.i., gli indirizzi programmatici di cui agli allegati A) e B) parte integrante del presente atto, per la gestione degli interventi previsti dal succitato "Piano straordinario per l'occupazione", - Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti";

di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la predisposizione degli atti necessari e per l'emanazione di apposito bando per la concessione di contributi regionali previsti dalla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti";

di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la predetta struttura ad avvalersi del supporto tecnico-organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A, società regionale "in house providing", a norma di quanto previsto dalla "convenzione quadro" approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010,

per lo svolgimento delle attività e delle funzioni connesse alla gestione dell'iniziativa di cui al presente provvedimento, adottando i necessari conseguenti atti operativi;

di assicurare la copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione dell'iniziativa in via prioritaria mediante gli interessi maturati e secondariamente con la dotazione dell'affidamento, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti della Convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010;

di dare atto che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento avviene nell'ambito del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) oppure, ove ne sussistano le condizioni, sulla base del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Alla spesa necessaria per l'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, per l'ammontare di euro 10.000.000,00, si fa fronte con le risorse derivanti dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i., che sono affluite al bilancio regionale sulla UPB DB15041;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Roberto COTA

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO


Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 4 agosto 2010.

cc/


Allegato alla deliberazione

n. 529 del 4-8-2010

Il Segretario della Giunta

 Attegato A)

Indirizzi programmatici per la concessione di contributi regionali a titolo di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato per imprese fino a 15 dipendenti

1 - BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo a titolo di incentivo le imprese fino a 15 dipendenti, operanti sul territorio della Regione che intendono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti descritti al successivo punto 2, presso sedi localizzate in Piemonte.

Per "impresa fino a 15 dipendenti" si intende l'impresa che, nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, non abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti assunti con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato. Nel caso delle cooperative, nel calcolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato, occorre includere anche i soci lavoratori.

Le imprese non devono avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria né aver in corso sospensioni dal lavoro in seguito a domande di CIG in deroga o aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure di riduzione di personale (in conformità con l'art. 33 c. 4 L.R. 34/08 e s.m.i.).

Anche nel caso in cui l'impresa abbia fatto ricorso in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o sospensioni dal lavoro in seguito a domande di CIG in deroga o aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure di riduzione di personale, ha la possibilità di accedere ai contributi previsti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e alle figure professionali non interessate dalla CIGS/CIGD o dalla riduzione.

Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle derivanti dal regime di aiuto utilizzato.

2 - PERSONE OGGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

- Soggetti fino a 35 anni compiuti, residenti o domiciliati in Piemonte, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda, anche se in mobilità.

Per "soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" si intende:

- inoccupati/e e disoccupati/e da almeno 6 mesi;
- occupati/e, indipendentemente dal tipo di contratto, che, considerati i sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risultino non aver percepito regolare retribuzione.

Per "regolare retribuzione" si intende quanto spetterebbe da contratto applicato all'alla lavoratore/trice per quanto riguarda l'aspetto economico.

I/le lavoratori/trici che presentino una discontinuità lavorativa, ovvero che nel periodo osservato non abbiano lavorato continuativamente, anche con più contratti, si considerano lavoratori/lavoratrici "non regolarmente retribuiti/e" e pertanto sono compresi/e tra i beneficiari/le della misura.



Non sono ammesse a contributo le assunzioni di contratto del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori, in caso di società (in conformità con l'art. 33 c. 5 L.R. 34/08 e s.m.i.). Per le imprese cooperative, sono ammesse a contributo le assunzioni dei soci lavoratori purché non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

La medesima impresa non può richiedere l'incentivo in relazione a soggetti per i quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione, sia a valere sul presente provvedimento, sia nell'ambito di altre misure di sostegno.

L'incentivo oggetto del presente intervento è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.

3) REGIME DI AIUTO

La concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento avviene nell'ambito del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) oppure, ove ne sussistano le condizioni, sulla base del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

4) PROCEDURE, MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO

La domanda relativa all'incentivo all'assunzione deve essere presentata dall'impresa a Finpiemonte S.p.A., con relativa registrazione in ordine cronologico, per le assunzioni/trasformazioni avvenute a partire dal 30.06.2010.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

Finpiemonte, secondo il proprio ordinamento, individua il responsabile del procedimento che adotterà il provvedimento finale.

Il contributo a fondo perduto è concesso per un importo di Euro 6.300,00, per ogni avvenuta assunzione con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato.

In caso di assunzioni con contratti a tempo parziale ("part-time"), l'entità dell'incentivo è raggugliata al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno (in conformità all'art. 33 c.2 L.R. 34/08 e s.m.i.).

L'incentivo è erogato, previa presentazione da parte dell'impresa della relativa richiesta, per il 50% dopo 6 mesi dall'assunzione e per la rimanente parte dopo 12 mesi dall'assunzione stessa.

Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.



La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (in conformità con l'art. 33 c.6 L.R. 34/08 e s.m.i.).

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi sei mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato non verrà erogato alcun contributo.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei successivi 6 mesi fino al compimento dei 12 mesi, per dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, il contributo sarà calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato.



Indirizzi programmatici per la concessione di contributi regionali per datori di lavoro privati a titolo di incentivi per trasformazione di contratti di lavoro di durata temporanea o di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato o che, in quanto unici utilizzatori di lavoratori/trici nell'ambito di un contratto di somministrazione, intendano assumerli/e a tempo indeterminato

1 - BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo a titolo di incentivo i datori di lavoro privati (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali), operanti sul territorio della Regione, che intendono:

- trasformare contratti di lavoro di durata temporanea in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici nell'ambito di un contratto di somministrazione, in quanto unici utilizzatori;
- trasformare contratti di apprendistato, prima della scadenza prevista, in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Per "contratto di durata temporanea" si intende qualunque contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato o di apprendistato, in quanto considerato una particolare forma di contratto a tempo indeterminato, ad esclusione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.

I datori di lavoro privati non devono avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria né aver in corso sospensioni dal lavoro in seguito a domande di CIG in deroga o aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure di riduzione di personale (in conformità con l'art. 33 c. 4 L.R. 34/08 e s.m.i.).

Anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o sospensioni dal lavoro in seguito a domande di CIG in deroga o aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure di riduzione di personale, ha la possibilità di accedere ai contributi previsti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e alle figure professionali non interessate dalla CIGS/CIGD o dalla riduzione.

Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle derivanti dal regime di aiuto utilizzato.

2 - PERSONE OGGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Soggetti fino a 35 anni compiuti che hanno un contratto di apprendistato o un contratto di durata temporanea o un contratto presso agenzie di somministrazione, residenti o domiciliati in Piemonte.

Non sono ammesse a contributo le trasformazioni/assunzioni relative al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori, in caso di società (in conformità con l'art. 33 c. 5 L.R. 34/08 e s.m.i.), fondazioni, associazioni e studi professionali. Per le imprese cooperative, sono ammesse a contributo le



trasformazioni/assunzioni relative ai/alle soci/ie lavoratori/trici purché non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I/Le soci/ie lavoratori/trici dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

L'incentivo oggetto del presente intervento è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.

3) REGIME DI AIUTO

La concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento avviene nell'ambito del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) oppure, ove ne sussistano le condizioni, sulla base del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

4) MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO

La domanda relativa all'incentivo deve essere presentata dal datore di lavoro privato a Finpiemonte S.p.A. con relativa registrazione in ordine cronologico, per le trasformazioni/assunzioni avvenute a partire dal 30.06.2010.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

Finpiemonte, secondo il proprio ordinamento, individua il responsabile del procedimento che adotterà il provvedimento finale.

Il contributo a fondo perduto è concesso per un importo di:

- Euro 6.300,00 per ogni avvenuta trasformazione di contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro a tempo indeterminato o per l'assunzione di lavoratori/trici di agenzie di somministrazione operanti presso un unico utilizzatore che intende assumerli/e a tempo indeterminato;
- Euro 4.500,00 per ogni trasformazione del contratto di apprendistato, prima della scadenza prevista, in contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato.

In caso di trasformazioni/assunzioni con contratti a tempo parziale ("part-time"), l'entità dell'incentivo è ragguagliata al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno (in conformità con l'art. 33 c.2 L.R. 34/08 e s.m.i.).

L'incentivo è erogato, previa presentazione da parte del datore di lavoro della relativa richiesta, per il 50% dopo 6 mesi dalla trasformazione/assunzione e la rimanente parte dopo 12 mesi dalla trasformazione/assunzione stessa.

Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.



La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di tre anni dalla data di trasformazione/assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di dimissione del/della lavoratore/trice, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (in conformità con l'art. 48 c.4 L.R. 34/08 e s.m.i.).

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi sei mesi dalla data della trasformazione/assunzione a tempo indeterminato non verrà erogato alcun contributo.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei successivi 6 mesi fino al compimento dei 12 mesi, per dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, il contributo sarà calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato.

